Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 26 gennaio 1950 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1949, n. 1054.

Concessione di un contributo per la pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' assegnato un contributo di tre milioni al « Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo », per le spese di raccolta e di preparazione, stampa, diffusione degli scritti e dell'epistolario, per la stampa del catalogo dell'Archivio Cattaneo, per la prosecuzione e la pubblicazione del regesto dei documenti dell'Archivio triennale e di pubblicazioni accessorie.

Al relativo onere si farà fronte mediante riduzione di lire tre milioni dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 19 dicembre 1949, n. 1055.

Scioglimento del Consorzio sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consorzio sovvenzioni ipotecarie di Napoli, istituito con la legge del 19 luglio 1906, n. 390, è sciolto.

Le attività e le passività dello stesso sono assorbite dal Banco di Napoli.

Art. 2.

Il Banco di Napoli, quale istituto sovventore facente parte del Consorzio sovvenzioni ipotecarie di Napoli, è autorizzato a rimborsare agli altri enti sovventori e, cioè alla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde di Milano, alla Cassa di risparmio di Torino, all'Istituto Opere Pie di San Paolo di Torino, al Monte dei Paschi di Siena, alla Cassa di risparmio di Roma, le quote da essi conferite a suo tempo giusta la legge istitutiva e le successive disposizioni, determinandole in base alla situazione al 30 giugno 1948 risultante da apposito bilancio di liquidazione all'uopo redatto dal Consorzio ed accettato dagli enti sovventori.

Art. 3.

Sono estese al Banco di Napoli quale ente rilevatorio del Consorzio tutte le disposizioni stabilite per le operazioni compiute da esso Consorzio per l'assistenza a favore di danneggiati da pubbliche calamità, tanto dalla legge istitutiva quanto dalle successive disposizioni di cui al regolamento 7 marzo 1912, n. 314, alla legge 12 luglio 1912, n. 772, ai regi decreti 13 maggio 1915, n. 775 e 14 novembre 1915, n. 1661, al regio decreto 3 agosto 1930, n. 1065, e al regio decreto 16 ottobre 1933, n. 1334.

Gli atti e documenti dipendenti dall'assorbimento, trapassi di beni, attività e passività, ed ogni altro inerente sono esenti da tassa di bollo e soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il Banco di Napoli ha facoltà di assorbire nel proprio personale quegli elementi riconosciuti idonei rimasti in servizio nel Consorzio.

Agli elementi che siano assorbiti ai sensi del precedente comma, il servizio effettivo prestato presso il Consorzio sarà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme vigenti presso il Banco di Napoli.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 1056.

Erezione in ente morale della Società Torricelliana di scienze e lettere, con sede in Faenza (Ravenna).

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società Torricelliana di scienze e lettere, con sede in Faenza (Ravenna), istituita per iniziativa del Comitato per le onoranze centenarie a Torricelli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1950

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 2.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, numeri 413 e 425, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 3.

Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia per i tagli da lire 100 e lire 50 dei vari tipi, attualmente circolanti, fatta eccezione per quelli da lire 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944, cesseranno di avere corso legale alla data che, con decreto del Ministro per il tesoro, sarà stabilita.

La Banca d'Italia effettuerà la sostituzione dei biglietti, di cui al precedente comma, fino alla data che sarà ugualmente stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati fermo restando che la cessazione del corso legale non potrà essere determinata per data anteriore al 28 febbraio 1950 e l'ultimo termine di prescrizione non potrà essere determinato per data successiva al 31 dicembre 1951.

Scaduto l'ultimo termine di prescrizione i biglietti dei tagli e tipi non aventi più corso legale e non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore del l'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso la Banca d'Italia.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 10 gennaio 1950, n. 4.

Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella *Q* dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito, a decorrere dal 1° novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.

Alla spesa derivante dell'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1949.

Istituzione nella provincia di Ravenna, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati:

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna e comunicate al Ministero con nota n. 21028 in data 9 luglio 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Ravenna, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Melandri Matteo, rappresentante del Genio civile;

Garavini Camillo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Martinetti Renato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cortesi Alieto, Mazzolani Rino, Fabbri Paride, Tramontani Renato, Biolghini Ercole, Gambi Piero e rag. Pasini Silvio, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Cicognani Celso, dott. Casadio Eugenio, geom. Bevilacqua Lorenzo e rag. Strocchi Guglielmo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dott. Foschi Fabio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1949

Il Ministro: FANFANI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Brescia, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia e comunicate al Ministero con nota n. 23653 in data 16 dicembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Brescia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Lucia Alfredo, rappresentante del Genio civile;

Avv. Gussalli Franco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. De Micheli V Rados, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Belleri Cesare, Berti Giacomo, Panza Giacomo, Battistini Lino, Gitti Salvatore, Apostoli Pietro, Lucchese Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Bocci Carlo, Carzeri Alvaros, Zinelli Angelo, ingegnere Paterlini Roberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Medaglia Gino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(245)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Trento, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento e comunicate al Ministero con nota n. 30/10669 in data 10 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Trento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Anesi Elmo, rappresentante del Genio civile;

Kettmaier Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pontalti Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Merz Aldo, dott. Raffaelli Guido, Golzer Carlo, Sardi Silvio, Mattei Giuseppe, rag. Andreotti Marco, Maino Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Ornati Guido, Rizzi Ezio, rag. Filippini Arturo, rag. Ferroni Iginio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Salvadori Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(243)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Savona, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona e comunicate al Ministero con nota n. 12689 in data 17 dicembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Savona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Geom. Schiavello Damiano, rappresentante del Genio civile;

Torello Arturo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Mazzarella Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cazzulo Aldo, Calvi Antonio, Roncaglione Egidio, Peracchi Giovanni, Gentile Giuseppe, dott. Cecchetti Luciano, Reggio Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Bertone Alberto, Viviani Giuseppe, Orio Aurelio Pietro, Ronchetti Ernesto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gaggero Agostino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(246)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Siena all'esercizio di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Siena, con la quale viene chiesta l'autorizzazione a poter gestire in detta Provincia Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena in data 1° dicembre 1949, con la quale si dà parere favorevole circa l'accoglimento della domanda di cui sopra sia per lo stabilimento principale che per le succursali e si approva il regolamento per gli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario provinciale di Siena;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Siena, adottata il 28 giugno 1949, con la quale vengono approvate le tariffe che verranno applicate dai Magazzini generali più volte citati;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Siena è autorizzato ad esercire in regime di Magazzini generali, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, l'immobile di proprietà sito in Siena, via di Malizia come stabilimento principale, e le seguenti succursali: Siena, via Beccafumi; Asciano, piazza Sant'Agata; Buonconvento; Chiusi (stazione ferroviaria); Colle Val d'Elsa; Monteroni d'Arbia; Pienza; Poggibonsi; Rosia (comune di Sovicille); Rapolano (stazione ferroviaria); Sant'Angelo Cinigiano; Spedaletto (comune di Pienza); Torrenieri (comune di Montalcino); Torrita di Siena (stazione ferroviaria).

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena e dal Comitato provinciale dei prezzi con le deliberazioni rispettivamente del 1° dicembre e 28 giugno 1949, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Siena è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del citato regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 17 gennaio 1950

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 dicembre 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernest E. Evans, Console degli S.U.A. a Torino.

(277)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 18

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,60	145,25
» Firenze	624,50	145,25
» Genova	624,30	145,20
» Milano	624,70	145,25
» Napoli	624,75	144,50
» Roma	624,70	145,20
» Torino	624,70	145,25
» Trieste	624,70	145,25
» Venezia	624,70	145,25

Media dei titoli del 26 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	76,85
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	47 —
Id. 5 % 1935	99,10
Redimibile 3,50 % 1934	75,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,25
Id. 5 % 1936	94,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,25
Id. 5 % convertiti 1951	100,975

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,70
1 franco svizzero	» 145,22

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1949 (registro n. 22 Presidenza, foglio n. 155), con il quale venne bandito un concorso per esami a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

1) dott. Bruno Fornaciari, consigliere di Stato, presidente;

2) prof. dott. Elio Barboni, ordinario di anatomia patologica presso la Facoltà di medicina veterinaria di Perugia, in rappresentanza del Consiglio superiore di sanità, in corso di costituzione;

3) prof. dott. Leonardantonio Grassi, ispettore generale veterinario;

4) prof. dott. Arturo Magliano, ordinario di zootecnia e preside della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa;

5) prof. dott. Giuseppe Pegreffi, docente di batteriologia e profilassi delle malattie infettive ed incaricato di clinica medica presso la Facoltà di medicina veterinaria di Sassari.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Bruno Romeo, ispettore di 1ª classe del Ministero dell'Africa italiana, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto per ogni giorno di adunanza un gettone di L. 125, trattandosi di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 248 del bilancio in corso del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 3 dicembre 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1949.
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 394.

(319)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto (gruppo C, grado 13°), riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli transitori per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, che determina il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con nota n. 44050/12106/2.20.1/1.3.1 del 19 luglio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto (gruppo C, grado 13°).

Il concorso è riservato al personale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, il quale sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei documenti indicati al successivo art. 3, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale degli affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere e di stenografia. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente

Nella domanda, infine, deve essere contenuta una dichiarazione con la quale il candidato, in caso di nomina, si impegna ad accettare qualunque sede.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia autentica di licenza di scuola media inferiore oppure di scuole secondarie di avviamento professionale. Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti ai termini di precedenti ordinamenti scolastici purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale;

licenza tecnica o complementare, licenza di scuola professionale di 2° grado o dell'8ª classe integrativa.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

3. - Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

4. - Stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24 (da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole).

5. Fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

6. Copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, qualora il candidato non faccia parte del Ministero della marina mercantile.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto, salvo quanto stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da 0,30 a 1.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione dei detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato la prova orale sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I vincitori del concorso ex combattenti ed equiparati saranno nominati direttamente al grado 12°, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27.

La qualifica di combattente od equiparato dovrà essere dimostrata mediante la presentazione dei documenti previsti dalle leggi in vigore.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1949

Il Ministro: SARAGAT

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1949
Registro Marina mercantile n. 13, foglio n. 115. — CILLO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

1. — Componimento di lingua italiana su facile tema che valga, però, a rassicurare della conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi.

(La prova serve anche quale saggio di calligrafia).

Durata dell'esame sei ore.

2. — Problema di aritmetica elementare.

Durata dell'esame sei ore.

3. — Saggio di dattilografia (minuti dieci).

4. — Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata dell'esame ore quattro.

5. — Prova facoltativa di stenografia. (Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità di parole 80 al minuto primo e leggere correttamente lo stenoscritto).

Durata dell'esame, minuti quindici.

PROVA ORALE

Durata della prova: mezz'ora per ciascun candidato.

1. — Elementi di aritmetica.
2. — Elementi di statistica.
3. — Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.
5. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.
6. — Nozioni sull'ordinamento degli archivi.
7. — Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano delle lingue straniere indicate per gli esami scritti.

Roma, addì 29 ottobre 1949

Il Ministro: SARAGAT

(343)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.